DISPOSIZIONI URGENTI SULLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA E SUL RIPIANO DEI DISAVANZI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 5

Estensione alle unità sanitarie locali delle norme sulla tesoreria unica

A decorrere dal 1° gennaio 1990 le unita' sanitarie locali sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esse si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica. I tesorieri delle unita' sanitarie locali, entro il 29 dicembre 1989, devono versare nelle contabilita' speciali infruttifere esistenti, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, tutte le disponibilita' liquide detenute per conto delle unita' sanitarie medesime. Nelle more degli accreditamenti di cui al sesto comma dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, su richiesta delle unita' sanitarie locali, la Direzione generale del tesoro autorizza le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a corrispondere anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota del trimestre precedente. Detti importi, che saranno indicati dalle unita' sanitarie locali nella richiesta alla Direzione generale del tesoro, vengono versati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nelle contabilita' speciali infruttifere e scritturati dalle medesime in conto sospeso. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, all'atto dell'accreditamento nelle contabilita' infruttifere delle unita' sanitarie locali delle quote indicate nei piani di riparto regionale, provvedono ad eliminare i sospesi di cui sopra, defalcando gli importi anticipati dalle quote relative al riparto.(4) I commi settimo ed ottavo dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono abrogati.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1993, non più in vigore dal 30 dicembre 1993 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali
Estremi	Decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1989

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unita' sanitarie locali per i primi sette mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulla-partecipazione-alla-spesa-sanitaria-e-sul-1989/art-5-estensione-alle-unita-sanitarie-locali-delle-norme-sulla-tesoreria/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it